Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 360

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 21 maggio 2020

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 12

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 16

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102) . . . . . » 43
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103) . . . . . » 43

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 45

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 133) . . . . . » 47

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27) . . . . . » 48

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 49

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:
Plenaria . . . . . » 51
Ufficio di Presidenza . . . . . » 53

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 54
Ufficio di Presidenza . . . . . » 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) . . . . . *Pag.* 56

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 21 maggio 2020

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Esame e rinvio)

Il relatore PARRINI *(PD)* illustra il decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento prevede, a partire dal 18 maggio scorso, la cessazione delle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 19, la cui conversione in legge è prevista nella giornata odierna, e rinvia al 3 giugno la ripresa degli spostamenti interregionali, come anche quelli da e per l'estero.

Richiama l'attenzione, in particolare, sul comma 14 dell'articolo 1, che attribuisce alle Regioni o alla Conferenza delle Regioni l'adozione di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, per lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, pur nel rispetto dei princìpi contenuti in protocolli o linee guida nazionali. Segnala, inoltre, che all'articolo 2 è disciplinato il quadro sanzionatorio.

Passa quindi a illustrare analiticamente il testo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge n. 19 del 2020, per le

misure di Contenimento della diffusione del virus. Un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della Regione, si dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possano essere adottate misure restrittive, ma con riferimento alle sole aree regionali interessate. La modalità di adozione delle restrizioni future rimane quella disegnata dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19.

Per quanto riguarda la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata al 2 giugno 2020. Fino a quella data, gli spostamenti interregionali rimangono vietati. Fanno eccezione gli spostamenti interregionali dettati da comprovate esigenze lavorative, da ragioni di assoluta urgenza ovvero da motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per il periodo successivo al 3 giugno 2020, si dispone che gli spostamenti interregionali possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree.

Gli spostamenti da e per l'estero sono vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, tali spostamenti saranno consentiti salva la possibilità, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Si prevede anche che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione.

Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. In particolare, è disposto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, con provvedimento dell'autorità sanitaria, alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale, invece, è applicata, sempre con provvedimento dell'autorità sanitaria, alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatisi positivi al virus, o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19.

Ulteriori disposizioni riguardano le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per i quali si prevede il divieto di assembramento e si demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge

n. 19 la determinazione – se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici – delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, nonché a ogni attività convegnistica o congressuale. È attribuita al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono regolamentate le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della medesima distanza di sicurezza.

Un altro ordine di disposizioni concerne le funzioni religiose. Al riguardo si prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Si chiarisce, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni in merito alla quarantena precauzionale, alla partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni, riunioni o a funzioni religiose è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Un'ulteriore disposizione demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Con riguardo alle attività economiche, produttive e sociali, si stabilisce che queste debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, si prevede la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È demandata alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal provvedimento in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. In particolare, si rinvia alle sanzioni già previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19. Per effetto di tale rinvio le suddette violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Precisa tuttavia che, con l'entrata in vigore della legge di conversione, il limite massimo della sanzione sarà ridotto a 1.000 euro. Si prevede, inoltre, che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure di-

sposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19.

Una disciplina specifica è dettata per la quarantena obbligatoria: salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Introduce, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Reca, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Conclude, segnalando che le disposizioni del presente decreto-legge hanno già trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali per una compiuta istruttoria. Con l'occasione, sarà possibile svolgere una riflessione più approfondita anche in merito al decreto-legge n. 19, che – a suo avviso – il Senato non ha potuto esaminare in modo adeguato, data l'imminente scadenza del 24 maggio. Sarebbe opportuno, per esempio, comprendere per quale motivo il decreto-legge n. 19 è stato adottato solo molti giorni dopo l'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio, mentre in questo caso c'è stata un'emanazione pressoché contestuale di decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, tanto più che l'assegnazione in prima lettura al Senato consente un margine di tempo sufficiente per approfondire la portata sia del provvedimento all'esame sia del decreto-legge n. 19.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta dei senatori Pagano e Augussori, propone di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 18 di domani, venerdì 22 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1799) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni *(pubblicato in allegato).*

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che sarebbe opportuno segnalare la necessità di una correzione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dove, a suo avviso, non si comprende a cosa si riferisca la disgiunzione «o alla disponibilità», per renderlo più facilmente comprensibile.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* ritiene che il contenuto della norma sia comunque chiaro, quindi sarebbe superfluo inserire una ulteriore osservazione nello schema di parere.

Il relatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritiene preferibile non modificare lo schema di parere trattandosi tutt'al più di una questione di *drafting*.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARRINI *(PD)* sottolinea che alla Camera dei deputati sono state incardinate ieri, presso la Commissione affari sociali, le proposte di legge C. 2451, C. 2479, C. 2480 e C. 2484, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus. Per evitare il rischio di una sovrapposizione con il disegno di legge n. 1795 e connessi, già all'esame della Commissione in sede deliberante, con cui si prevede l'istituzione di una giornata dei camici bianchi, sarebbe opportuna una

concertazione tra la Presidenza del Senato e la Presidenza della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di segnalare la questione alla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– all'articolo 2, con riguardo al rispetto dei termini per la valutazione da parte del giudice di sorveglianza dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato l'ammissione alla detenzione domiciliare o il differimento della pena, si segnala che non sono stabiliti i termini né per l'espressione del parere delle procure antimafia né per la comunicazione delle informazioni da parte del DAP e della Regione.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 21 maggio 2020

Plenaria

278ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)* illustra le ulteriori riformulazioni, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.73 (testo 3). Occorre invece richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.0.17 (testo 3). Segnala poi che occorre valutare la proposta 2.0.3 (testo 2), sul reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria. Rileva inoltre l'opportunità di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 7.0.26 (testo 2) recante misure urgenti sulla riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati e delle ulteriori riformulazioni riferiti all'articolo 1.

Il RELATORE riepiloga i rilievi già avanzati al riguardo.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.26, 1.57, 1.77, 1.77 (testo 3), 1.0.1, 1.0.6, 1.0.17, 1.0.17 (testo 2).

Non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.18, 1.73 (testo 2) e 1.73 (testo 3). Sull'emendamento 1.12 (testo 2), non c'è nulla da osservare sulla lettera *a)*, mentre l'avviso è contrario sulla lettera *b)*.

Fa presente, infine, che si è ancora in attesa del completamento dell'istruttoria sulla proposta 1.0.17 (testo 3).

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)*, intervenendo sull'articolo 1.12 (testo 2), ritiene che anche la lettera *b)* presenti una adeguata copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che, in relazione alla lettera *b)*, la neutralità del saldo tra i risparmi derivanti dall'eliminazione dei commissari esterni e l'incremento di spesa per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti non risulta dimostrato.

Dopo una breve discussione, alla quale prendono parte il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* e il PRESIDENTE, che rilevano la presenza nella disposizione di un limite massimo di spesa, si conviene di formulare sulla lettera *b)* dell'emendamento 1.12 (testo 2) un parere di semplice contrarietà.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* domanda quindi l'accantonamento, in attesa dell'acquisizione della relativa relazione tecnica, della proposta 1.77 (testo 3).

Il senatore MANCA *(PD)* chiede chiarimenti sull'emendamento 1.8 che, limitandosi a rimettere all'autonomia scolastica la definizione delle modalità delle attività di recupero, non sembra comportare nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario MISIANI rileva a tale proposito che l'emendamento, sopprimendo la natura ordinaria dell'attività di recupero, risulta suscettibile di determinare prestazioni aggiuntive, per le quali non sono né stimati gli oneri né individuate forme di copertura.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.77 (testo 3) e 1.0.17 (testo 3), passa all'esame degli emendamenti accantonati e delle ulteriori riformulazioni riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE richiama le osservazioni formulate al riguardo.

Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso contrario, per oneri aggiuntivi privi di copertura o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.5, 2.18, 2.19, 2.44, 2.53, 2.62, 2.77 (testo 2), 2.98, 2.103, 2.104, 2.107, 2.109, 2.110, 2.112, 2.0.3, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.14 (testo 2), 2.0.22, 2.0.23 e 2.0.38.

Fa presente che si rinvia, sull'emendamento 2.19 (testo 2), alle valutazioni del dipartimento della funzione pubblica, mentre, sulla proposta 2.76, alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rispetto all'emendamento 2.0.3 (testo 2), sono ancora in corso le verifiche istruttorie.

Il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 2.18.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che la proposta determina oneri non quantificati, anche in termini di spesa del personale, e privi della necessaria copertura finanziaria.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* segnala il tema politico posto dall'emendamento 2.98, che interviene a disciplinare gli effetti derivanti dalla sospensione dei programmi di mobilità studentesca internazionale.

Il sottosegretario MISIANI, nel richiamare il parere contrario, rileva che, relativamente alla copertura finanziaria, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il senatore MANCA *(PD)*, nel concordare con l'esigenza di approfondimenti istruttori sulle proposte 2.19 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2), chiede altresì l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.0.7, in tema di modalità di svolgimento delle procedure selettive, ribadendo al riguardo che l'eventualità di oneri da contenzioso da parte di controinteressati non può rappresentare motivo sufficiente all'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo anche a nome del senatore Pittoni, chiede di rivedere il parere contrario, per i profili finanziari, già espresso in altra seduta sugli emendamenti 2.0.8 e 2.0.15.

La senatrice GRANATO *(M5S)* osserva che la proposta 2.0.8 comporta evidentemente oneri aggiuntivi per l'organizzazione e la gestione dei corsi di specializzazione finalizzati alla abilitazione all'insegnamento.

La senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* replica che, a quanto le risulta, analoghi corsi abilitanti, attivati nel 2013, non determinarono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva che il parere contrario potrebbe essere modificato solo alla luce di una relazione tecnica positivamente verificata, di cui peraltro non sembrano esserci i presupposti.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)* chiede quindi che sia accantonato l'esame delle proposte 2.44, 2.103, 2.104, 2.112 e 2.0.23.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta. Dispone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 2.19 (testo 2), 2.98, 2.0.3 (testo 2) e 2.0.7.

Il RELATORE, sulla base degli elementi emersi dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le riformulazioni trasmesse fino alla data del 20 maggio, riferiti agli articoli 1 e 2, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 1.26, 1.57, 1.77, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.17, 1.0.17 (testo 2), 2.5, 2.18, 2.19, 2.53, 2.62, 2.77 (testo 2), 2.107, 2.109, 2.110, 2.0.3, 2.0.6, 2.0.14 (testo 2), 2.0.22 e 2.0.38.

Sull'emendamento 1.12 (testo 2) il parere è di nulla osta, limitatamente alla lettera *a)*, e di semplice contrarietà, limitatamente alla lettera *b)*.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.18, 1.73 (testo 2), 1.73 (testo 3) e 2.76.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 2.19 (testo 2), 2.44, 2.98, 2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (testo 2), 2.0.7 e 2.0.23.».

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 21 maggio 2020

Plenaria

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.73 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 1.0.17 (testo 4), 2.0.3 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.0.2 (testo 2) e 7.0.26 (testo 2).

Avverte che la senatrice Sbrollini ha ritirato gli emendamenti 1.7 e 1.7 (testo 2), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/25/7 e gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.3 (testo 2), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/26/7 e che la senatrice Saponara ha ritirato gli emendamenti 2.106, 2.106 (testo 2) e 2.106 (testo 3), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/27/7. Comunica inoltre di aver ritirato l'emendamento 2.0.11, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/28/7. Avverte altresì che il senatore Faraone ha ritirato l'emendamento 1.50 e che la senatrice Rizzotti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.98.

Tutti i nuovi testi citati sono *(pubblicati in allegato).*

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri su emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo trasmessi da ultimo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CANGINI *(FIBP-UDC)* manifesta preoccupazione per l'andamento dell'esame del disegno di legge in titolo, anche in sede consultiva in Commissione bilancio, dove a causa dell'evidente conflitto, tuttora insanato, tra le forze politiche anche di maggioranza alcuni pareri sono ancora in sospeso. Lamenta peraltro la formulazione, da parte della 5ª Commissione, di pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a suo giudizio incomprensibili soprattutto dopo l'approvazione dell'autorizzazione allo scostamento di bilancio.

Ricorda, criticamente, i dubbi avanzati dal Ministro dell'istruzione in merito alla possibilità di svolgere la procedura straordinaria di reclutamento e le dichiarazioni sconcertanti di un componente del comitato costituito presso il Ministero dell'istruzione per fronteggiare – nei settori di competenza – l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ipotizza il ricorso alla didattica a distanza come strutturale, teorizzando la «scuola ibrida», con didattica in parte in presenza, in parte a distanza; auspica che la Commissione sia posta nelle condizioni di proseguire nell'esame con la votazione degli emendamenti, soprattutto se si arrivasse a porre la questione di fiducia.

La senatrice VANIN *(M5S)* ritira l'emendamento 1.65, che è fatto proprio dal senatore MOLES *(FIBP-UDC)* e al quale aggiunge la firma il senatore IANNONE *(FdI)*; ritira inoltre l'emendamento 2.25 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/30/7 *(pubblicato in allegato).*

La senatrice RUSSO *(M5S)* ritira l'emendamento 7.0.9.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritira l'emendamento 1.35 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/32/7 *(pubblicato in allegato).*

La senatrice GRANATO *(M5S)* ritira l'emendamento 2.67 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/31/7 *(pubblicati in allegato).*

La senatrice CORRADO *(M5S)* ritira l'emendamento 2.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/29/7 *(pubblicato in allegato).*

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* ritira gli emendamenti 2.111 e 2.111 (testo 2), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/33/7 *(pubblicati in allegato).*

La senatrice DE LUCIA *(M5S)* ritira gli emendamenti 1.15 e 1.66; quest'ultimo viene fatto proprio dal senatore MOLES *(FIBP-UDC)*, che comunica che esso è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione del Gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

Il PRESIDENTE comunica che sono improponibili, per estraneità alla materia gli emendamenti: 1.63, limitatamente alla lettera *b)*, 2.71, 2.72, 2.73, 2.121, 2.0.2, 2.0.10, 2.0.50, 3.6, 3.0.12, 4.10 limitatamente ai commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 4.0.3, 4.0.17 e 4.0.17 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.15, 7.0.1, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.14, 7.0.15 e 7.0.15 (testo 2), 7.0.18, nonché, per estraneità alla materia degli emendamenti cui sono riferiti, i subemendamenti 6.100/1, 6.100/2 e 7.0.100/1.

Prende atto la Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice GRANATO *(M5S)* che propone, in considerazione delle numerose riformulazioni presentate, di rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel pomeriggio di lunedì 25 maggio.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO condivide l'esigenza di valutare le riformulazioni, anche recentemente presentate. Sottolinea l'esigenza di favorire un accordo, al di là degli schieramenti politici, in una materia di interesse generale come quella della scuola, che attraversa un periodo di gravissime difficoltà, per fronteggiare le quali sono avanzate sollecitazioni talvolta confliggenti, non nascondendo le difficoltà registrate negli ultimi giorni e l'esistenza di una discussione politica. Propone pertanto di svolgere un'interlocuzione informale con tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, volta a individuare gli emendamenti o definire le riformulazioni il più possibile condivisi che consentano alla Commissione di concludere l'esame.

Segue un dibattito al quale partecipano le senatrici DE PETRIS *(Misto-LeU)*, SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*, SBROLLINI *(IV-PSI)*, VANIN *(M5S)* e MONTEVECCHI *(M5S)* e i senatori CANGINI *(FIBP-UDC)*, VERDUCCI *(PD)* e IANNONE *(FdI)*, RAMPI *(PD)*, LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, MOLES *(FIBP-UDC)*, il PRESIDENTE e il sottosegretario DE CRISTOFARO.

Alla luce del dibattito svolto, il PRESIDENTE propone, dopo alcuni interventi in sede di illustrazione di emendamenti, di concludere la seduta, consentendo lo svolgimento degli incontri informali tra i rappresentanti del Governo e i Gruppi parlamentari, e di rinviare l'esame a una seduta che sarà convocata alle ore 14 di lunedì 25 maggio.

Concorda la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* illustra l'emendamento 1.68 (testo 2), volto a garantire equità e parità di trattamento ai candidati privatisti e ai candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale negli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, sottolineando che si

tratta in molti casi di studenti che lavorano, nonchè di sportivi anche di livello nazionale e che il contenuto della proposta non è in contrasto con l'ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Passa quindi a illustrare l'emendamento 1.75 (testo 2), volto a individuare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai *test* di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, prevedendo un differimento di sessanta giorni dalla data delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021.

Segnala, al riguardo anche l'ordine del giorno a sua prima firma G/1774/9/7 (testo 2).

Alla senatrice SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* e al senatore MOLES *(FIBP-UDC)*, che chiedono un chiarimento sulla fase di illustrazione e di votazione di emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risponde il PRESIDENTE.

La senatrice DRAGO *(M5S)* illustra l'emendamento 1.60 che consente, vista l'emergenza epidemiologica, lo svolgimento della lezione in presenza, presso il domicilio dell'alunno con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, e altre tipologie di personale. Dopo aver richiamato gli emendamenti 2.0.10 e 2.121, dichiarati improponibili, illustra l'emendamento 2.105, volto a istituire, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, quella del *middle manager*, per svolgere in via esclusiva, con esonero dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico. Illustra poi gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, in materia di mobilità interprovinciale del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021; l'emendamento 2.119 che consente l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per l'acquisto di stampanti e altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favore degli studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali; l'emendamento 2.0.14 con il quale si prevede che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione di cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

(al testo del decreto-legge)

G/1774/25/7
FARAONE, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»,

premesso che:

al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico, risultano fondamentali i corsi di recupero e potenziamento delle attività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche durante questi ultimi mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020;

a prevedere che dette attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

G/1774/26/7
CONZATTI, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa modalità per concludere l'anno scolastico in corso, ma sarà anche una forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui, verosimilmente, le scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli consoni di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il personale scolastico;

la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire da casa lo svolgimento delle lezioni, evitando altresì rischiosi assembramenti all'interno degli edifici scolastici,

considerato che:

al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, tuttavia, è necessario non solo che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e *software* specifici che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione internet raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tuttavia questo possa diventare un aggravio per le famiglie italiane,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad attribuire a titolo gratuito, ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti informatici per il traffico *online* utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi in cui l'offerta didattica verrà impartita anche attraverso forme di didattica a distanza.

G/1774/27/7

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da Covid-19, sta causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione della socializzazione e l'insoffe-

renza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo periodo;

si sta manifestando perciò l'esigenza di avere il supporto professionale della figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico, generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni precise per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori,

impegna Governo:

a rendere effettiva la possibilità per i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di avvalersi, in via sperimentale, della figura professionale dello psicologo scolastico, scelta tra gli iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

G/1774/28/7

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

premesso che:

l'articolo 1-*quinquies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, detta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

il medesimo articolo prevede, al comma 1, che al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il successivo comma 1-*bis* prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui

al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciacun anno scolatisco, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

molti docenti ammessi a partecipare al concorso ordinario bandito nel 2016 a seguito di provvedimento cautelare, confermato in sede di sentenza nel primo grado di giudizio, sono poi risultati vincitori e nominati in ruolo;

con sentenza di II grado è stato invece disconosciuto il loro diritto a partecipare alla predetta tornata concorsuale e conseguentemente, per ottemperanza, l'amministrazione deve procedere alla rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato;

ravvisandosi una coincidente omogeneità di condizione rispetto ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia, di sui al citato articolo 1-*quinquies*,

impegna il Governo a trovare per i suddetti docenti, già vincitori di concorso, una soluzione che ne parifichi il trattamento a quello posto in essere per i colleghi della primaria e dell'infanzia.

G/1774/29/7

CORRADO, GRANATO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

la lettera *a)* del citato comma 1 – tra le misure d'urgenza da adottare – ne prevede una specifica finalizzata, in particolare, «alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico»;

considerato che:

il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'insistita necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato, senza un termine *ad quem*, le nuove modalità di insegnamento *on line*, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori attraverso la didattica a distanza (DaD);

valutato che:

è stata la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad additare responsabilmente le criticità che la didattica dell'emergenza ha portato alla luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e ragazzi che non sono stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che – pur raggiunti – non riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo costose o altalenanti, o altro genere di difficoltà, in particolare di tipo socio-economico;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a prevedere il recupero e il consolidamento per gli studenti che non hanno raggiunto la piena acquisizione dei livelli di competenza in uscita, stabiliti dai consigli di classe, favorendo il recupero delle attività didattiche quale parte integrante della programmazione dell'anno scolastico 2020/2021, in quanto determinante per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020.

G/1774/30/7

VANIN, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

considerato che:

la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura non solo auspicabile ma necessaria per facilitare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza, tale misura appare indispensabile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza;

valutato inoltre che:

la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile, inoltre, sotto il profilo didattico e sotto il profilo socio-relazionale, in quanto può facilitare i processi di apprendimento, la personalizzazione dei percorsi e favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo-classe;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le singole istituzioni scolastiche possano redigere un Piano didattico-organizzativo finalizzato alla revisione dei criteri per la formazione delle classi e la conseguente razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo, altresì, laddove si valutasse indispensabile, la possibilità di adottare modalità di didattica a distanza e svolgere attività didattiche all'aperto.

G/1774/31/7

GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che: «In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

considerato che:

il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza;

con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ragazzi, in specie svantaggiati dalle condizioni socio-economiche, è stata pregiudicata l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui dispongono, provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si considera l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;

bambini e ragazzi con famiglie a basso reddito risultano, inoltre e senza dubbio, i più penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per concludere l'anno scolastico;

valutato inoltre che:

da ultimo, pubblicata nella *Stampa* del 18 maggio u.s., è apparsa una lettera-appello firmata da 16 intellettuali in cui – nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della scuola nella sua configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti sostituito da un'ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento – è stata ribadita la funzione primaria delle istituzioni scolastiche che deve essere intesa come «socialità, in senso orizzontale (fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di formazione e crescita intellettuale e morale, e della maturazione di una coscienza civile e politica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, che le modalità di «lavoro agile» e di didattica a distanza, resesi indispensabili e attualmente in vigore – pur senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del personale scolastico e in conformità all'aggiornamento dei protocolli sanitari – restino in vigore per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica, anche in quanto modalità non pienamente confacenti allo svolgimento della funzione docente e dell'insegnamento.

G/1774/32/7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

l'assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del personale ATA che opera all'interno di scuole secondarie di secondo grado;

si tratta di una delle figure che esiste da sempre all'interno degli istituti scolatici e, anche se inizialmente il suo ruolo era piuttosto marginale, con il passare del tempo e con l'aumento dell'utilizzo di tecnologie avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua rilevanza è cambiata radicalmente;

considerato che:

oggi l'assitente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze sempre più specifiche, in grado di assistere egregiamente i docenti in veste di figura professionale qualificata all'interno dei laboratori scolastici;

impegna il Governo,

a prevedere, nella previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo l'inserimento di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

G/1774/33/7

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

l'articolo 2 reca misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

considerato che:

data la situazione emergenziale da COVID – 19, sarebbe opportuno permettere l'integrazione salariale del personale titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali, vincitore della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di attribuire in via prioritaria incarichi aggiuntivi al suddetto personale ATA, per tutte quelle attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane.

Art. 1.

1.73 (testo 3)
DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-*ter*. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica».

1.0.17 (testo 4)
PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente inelutta-

bile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi

compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1º settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1º settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di soste-

gno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specia-

lizzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.

1.0.17 (testo 3)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno

effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la

particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse dopo aver superato un colloquio selettivo finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze didattico-metodologiche indispensabili per l'esercizio della funzione docente. Non sostengono la suddetta prova i docenti già in servizio di ruolo e i docenti già inclusi in graduatorie di merito concorsuali o nelle graduatorie ad esaurimento o siano già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento richiesto. Il colloquio è sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e da due docenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accan-

tonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie.

Art. 2.

2.0.3 (testo 2)

MARCUCCI, DE PETRIS, LANIECE, VERDUCCI, IORI, RAMPI, Assuntela MESSINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "ventiquattromila" sono sostituite dalle seguenti "quarantamila";

b) all'articolo 1, comma 19, le parole "4 milioni" sono sostituite dalle seguenti "6,7 milioni.";

c) all'articolo 9, comma 1, alinea, sostituire le parole "12,080 milioni di euro" con le seguenti "14,78 milioni di euro", le parole "16,086 milioni di euro" con le seguenti "18,786 milioni di euro" e dopo la lettera e-*bis*) aggiungere la seguente:

"e-*ter*) quanto a euro 2,7 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

2.0.6 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

'In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito'"».

Art. 4.

4.2 (testo 2)
MOLES, CANGINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020».

4.12 (testo 2)
MOLES, CANGINI, GALLONE, LONARDO, CALIGIURI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021».

4.6 (testo 2)
MOLES, CANGINI, GALLONE, LONARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su

tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021».

4.8 (testo 2)

GALLONE, MOLES, CANGINI, LONARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

Art. 6.

6.0.2 (testo 2)

MOLES, CANGINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza».

Art. 7.

7.0.26 (testo 2)
FARAONE, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'Istruzione, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle priorità individuate, sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1.

3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per

la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

7. I Commissari straordinari:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;

c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;

d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato;

h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa

delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.

8. Ai fini di cui alla lettera *b)* del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 21 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

indi del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO ACCESSORI (ANCMA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 396 (IL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E LE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 18,05

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE NAZIONALE RAPPRESENTANTI AUTOVEICOLI ESTERI (UNRAE), DEL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTI FITNESS E SPORT (ANIF), DI RAPPRESENTANTI

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU) E DEL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILIERA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA (ANFIA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 445 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO AI COMPARTI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO NELL'AMBITO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA DA COVID-19)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 21 maggio 2020

Plenaria

181ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, in rappresentanza della COVIP, il professor Mario Padula, presidente.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 453

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione riferita all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453), consegnata nell'ambito dell'audizione odierna, sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione su *WebTV 2* e sul canale *YouTube 2* del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il

prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa, con collegamento degli auditi in videoconferenza, sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della COVIP in relazione all'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro (n. 453)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 19 maggio.

La presidente MATRISCIANO introduce l'audizione in titolo.

Interviene in relazione ai temi dell'affare assegnato il professor PADULA.

Hanno successivamente la parola per porre quesiti il senatore NANNICINI *(PD)*, il senatore ROMAGNOLI *(M5S)* e la senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)*.

Interviene in replica il professor PADULA.

La presidente MATRISCIANO ringrazia il professor Padula e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 21 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133

Presidenza del Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 21 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente
LICHERI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 18,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ARERA, TAVOLO AUTOCONSUMO, ASSOESCO, FISE E ANSEP-UNITAM, ENERGIA LIBERA, ELETTRICITÀ FUTURA E ANIGHP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1721 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 21 maggio 2020

Plenaria
73ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,43.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro della Giustizia

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, accompagnato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dottor Bernardo Petralia. Ricorda agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, al Ministro di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il Ministro BONAFEDE riferisce innanzitutto sull'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario e sulla questione della sua compatibilità con i principi della Costituzione e della Convenzione europea sui diritti dell'uomo sollevata dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte europea. Si sofferma poi sul problema delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sull'esecuzione penale con particolare riferimento ai detenuti condannati per reati connessi alla criminalità organizzata. Deposita infine una relazione che viene acquisita agli atti.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti i deputati VERINI *(PD)*, FERRO *(FDI)*, TONELLI *(Lega)*, Piera AIELLO *(M5S)*, LUPI *(Misto-NCI-USEI-C!-AC)*, MIGLIORINO *(M5S)*, PAOLINI *(Lega)*, NESCI *(M5S)*, CANTALAMESSA *(Lega)*, Davide AIELLO *(M5S)* e BARTOLOZZI *(FI)* nonché i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, VITALI *(FIBP-UDC)*, LONARDO *(FIBP-UDC)* ed ENDRIZZI *(M5S)*.

Il PRESIDENTE interviene per rendere alcuni chiarimenti indi prende la parola il Ministro BONAFEDE per offrire ragguagli e svolgere alcune considerazioni sui problemi posti dai Commissari intervenuti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 21 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,10.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Esame e rinvio)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, nel ricordare il tema all'ordine del giorno, osserva come la proposta di relazione intenda fare il punto sull'attività sinora svolta dal Comitato, costituitosi il 14 novembre del 2018.

Tale proposta di relazione, oltre a costituire un'opportunità per il Comitato, che può in questo modo far conoscere alle Camere i principali temi di lavoro affrontati, risponde ad un preciso obbligo normativo, posto dall'articolo 37 della legge 2002/189.

L'attività svolta si è articolata principalmente attraverso audizioni, un'indagine conoscitiva sulla gestione dei fenomeni migratori, lo svolgimento di missioni con cui sono stati approfonditi alcuni aspetti dell'indagine, con particolare riferimento alla gestione delle frontiere.

L'indagine conoscitiva è ancora in corso di svolgimento, avendo come termine di scadenza il 31 dicembre del 2020, quando verrà redatto e approvato un documento conclusivo, con i risultati acquisiti, così come prevede l'articolo 144 del Regolamento della Camera.

Con la presente relazione invece si intende soprattutto dar conto dell'attività del Comitato durante l'emergenza epidemiologica del COVID-19, che ha riguardato le competenze del Comitato sia sotto il profilo del-

l'applicazione dell'Accordo di Schengen che sotto quello del controllo sui flussi migratori. Sono quindi stati dedicati i primi capitoli ad una ricognizione normativa degli Accordi di Schengen, delle Agenzie Europol e Frontex, del Trattato di Prüm, con uno sguardo all'agenda europea in materia di migrazione e alle operazioni navali nel Mediterraneo, al fine di inquadrare le competenze del Comitato. Particolare attenzione, come si è detto, è stata poi dedicata alle misure adottate durante l'emergenza epidemiologica sotto il profilo dell'applicazione dell'Accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone, degli spostamenti dei lavoratori transfrontalieri e delle misure di contenimento, sotto il profilo organizzativo e sanitario, adottate a tutela dei migranti e della popolazione più a stretto contatto con essi.

Ritiene infine che debba essere inserito un capitolo apposito sul tema della regolarizzazione dei migranti, una volta effettuata l'audizione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, che è stata rinviata alla prossima settimana.

Nella relazione si da inoltre conto della Dichiarazione programmatica adottata dal Regno Unito in materia di princìpi e condizioni di ingresso nel Regno Unito, adottata dal Governo britannico all'inizio dei negoziati con l'UE, avviati il 31 gennaio 2020, che vedranno la loro conclusione entro la fine del corrente anno.

Il senatore Cristiano ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, esprime soddisfazione per la bozza di relazione, ritenendo di particolare importanza la testimonianza dei sindaci di Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo. Chiede inoltre di indicare la sua qualifica di sindaco nella parte della relazione dove si parla di comportamenti impropri dei richiedenti asilo, non adeguatamente vigilati, avvenuti nel comune di Concamarise, in provincia di Verona, da lui stesso segnalati.

Il deputato Filippo Giuseppe PERCONTI *(M5S)*, nel preannunciare alcune osservazioni a nome del suo gruppo, che tuttavia formulerà in una succecessiva seduta, ritiene che il capitolo sulla regolarizzazione dei migranti andrebbe elaborato dopo aver svolto anche l'audizione della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, oltre che della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Tale audizione non è stata infatti al momento calendarizzata.

Il deputato Manuel TUZI *(M5S)*, si associa a quanto espresso dal collega Perconti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ritiene di accogliere la richiesta di audire anche la della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sul tema della regolarizzazione dei migranti, così da poter raccogliere tutte le necessarie informazioni al fine di elaborare l'apposito capitolo della relazione su questo tema. Invita comunque i colleghi a far per-

venire le eventuali osservazioni sul testo della relazione già distribuito, al fine di poterne concludere l'esame entro un termine congruo.

La seduta termina alle ore 14,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 21 maggio 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria (Relatori: on. Vignaroli, on. Polverini, sen. Simone Bossi)
(Seguito dell'esame e conclusione)

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 26 febbraio, i relatori, deputati Vignaroli e Polverini e senatore Simone Bossi, avevano presentato una proposta di relazione in ordine alla quale sono non sono state trasmesse osservazioni né proposte di modifica.

Intervengono in dichiarazione di voto i deputati Chiara BRAGA *(PD)*, Tullio PATASSINI *(Lega)*, Renata POLVERINI *(FI)*, *relatrice,* il senatore Fabrizio TRENTACOSTE *(M5S)*, nonché Luca BRIZIARELLI, *presidente*.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà stampato come *Doc*. XXIII, n. 2.

La seduta termina alle ore 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Giovedì 21 maggio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 4,00